

Art. 80
(Part time)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa dall'amministrazione";

al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite da "pregiudizio";

al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;

all'ultimo periodo, dopo le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";

dopo le parole predetti risparmi, le parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" so-

no sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.;

le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttività individuale e collettiva" sono soppresse.